



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO (KR)
SHËN KOLLI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 06 di data 29/03/2024

OGGETTO:	Aliquota dell'addizionale comunale Irpef anno 2024 - CONFERMA.
-----------------	---

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTINOVE** del mese di **MARZO**, dalle ore **10:55**, in SAN NICOLA DELL'ALTO, convocato nei termini dal Presidente del Consiglio con lettera d'invito prot. n. 653 del 25/03/2024, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito in **PRIMA** convocazione, sessione **STRAORDINARIA**, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Risultano presenti all'appello nominale i Signori:

SINDACO in carica	CONSIGLIERI in carica		PRESENTI	ASSENTI
SCARPELLI Francesco			SI	
	BASTA	Tiziana Francesca	SI	
	CAPUTO	Giuseppe		SI
	LAVIA	Ida		SI
	RIZZUTI	Luigi	SI	
	SANTORO	Giuseppe	SI	
	RUSSO	Nicola Ambrogio	SI	
	ROGANO	Filomena	SI	
	POERIO	Francesco	SI	
	PIRO	Martina		SI
	LEROSE	Michele		SI
			7	4

Totale presenti N. 7- Totale assenti N. 4 (Caputo G.-Lavia I.- Piro M.- Lerose M.)

P

partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, Dr.ssa Michela Cortese.



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO (KR) SHÈN KOLLI

IL SINDACO-PRESIDENTE

Relazione in merito alla conferma dell'aliquota IRPEF per l'anno 2024.
Non ci sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3).

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO (KR) SHÈN KOLLI

requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di C.C. n. 11 del 31/05/2012, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevedendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,6 % con effetto dal 01/01/2012;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;*

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 7 del 01/06/2023 con la quale sono state confermate per l'anno 2023 le aliquote IRPEF già approvate con delibera di C.C. n.11 del 31/05/2012 nella misura dello 0,6%;

RITENUTO opportuno confermare anche per l'anno 2024 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,6% e valutato, sulla base dei dati resi disponibili dal Dipartimento dell'Economia e delle Finanze sul portale del federalismo Fiscale che, il mantenimento dell'equilibrio economico di bilancio può essere soddisfatto confermando la suddetta aliquota;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO (KR) SHÈN KOLLI

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 360/1998 e ss.mm.ii.;
- il D.L.138/2011 conv. in L.148/2011.
- lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito: **FAVOREVOLI: N. 6-
ASTENUTI: N. 0 - CONTRARI: N. 1 (Poerio F.)**

D E L I B E R A

1. **Di confermare** per l'anno 2024, ai fini della determinazione e dell'inserimento della relativa previsione di gettito nel Bilancio di previsione 2024-2026, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6 % (zero virgola sei punti percentuali), già approvata con delibera di C.C. n.11 del 31/05/2012 e confermata con delibera di C.C. n. 07 del 01/06/2023;
2. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 la predetta aliquota ha effetto dal 1° gennaio 2024;
3. **Di dare atto** che il responsabile del Servizio Finanziario provvederà alla pubblicazione del relativo atto deliberativo o estratto di esso, oltre che all'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002 oltre che all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Terminata la votazione il Presidente, riscontrata l'urgenza, invita il Consiglio a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito: **FAVOREVOLI: N. 6-
ASTENUTI: N. 0- CONTRARI: N. 1 (Poerio F.)**

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO

f.to (Dott. Scarpelli Francesco)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Cortese Michela)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to (Sig.ra Basta Tiziana Francesca)



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO (KR)
SHËN KOLLI

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Aliquota dell'addizionale comunale Irpef anno 2024-CONFERMA**".

Visto l'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000;

ESPRIME parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Il Responsabile di Area
f.to Dott. Vincenzo Scarpino



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO (KR)
SHËN KOLLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi con decorrenza 19/04/2024 prot.n.173 ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/2000-

San Nicola dell'Alto, lì 19/04/2024

Il Responsabile della pubblicazione on line

f.to Sig.ra Vincenza Maria Chiarelli

Copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale , lì

Il Segretario

Dott.ssa Michela Cortese

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs.267/2000;
- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
- immediatamente eseguibile op legis

Dalla Residenza Municipale, lì 19/04/2024

Il Segretario

f.to Dott.ssa Michela Cortese